

Obbligo di ricorrere alle Centrali di committenza- nuova proroga del termine

10 Settembre 2015

Si segnala che il termine di entrata in vigore dell'obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia di ricorrere alle centrali di committenza, previsto dal comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti, è stato nuovamente prorogato.

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", c.d. "Buona scuola", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha, infatti, **differito il termine** suddetto dal 1° settembre u.s. al **1° novembre 2015**.

In particolare, ciò è avvenuto ad opera del comma 169 dell'articolo unico della legge in commento, che è intervenuto sull'articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, facendo slittare nuovamente il termine in questione (si ricorda, infatti, che lo stesso era stato già recentemente prorogato ad opera del decreto Milleproroghe, d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modifiche dalla l. 27 febbraio 2015, n. 11- cfr. news Ance ID n. 19540 del 2 marzo 2015).

A partire, dunque, dal **1° novembre 2015**, e salvo ulteriori proroghe, entrerà in vigore la disposizione che impone ai non capoluogo di Provincia di acquisire lavori, beni e servizi in forma aggregata, mediante unioni di Comuni, accordi consortili, soggetti aggregatori o Province, ovvero ricorrendo, per beni e servizi, a Consip o ad un altro soggetto aggregatore di riferimento.